

NOTE ILLUSTRATIVE

Quando si configura l'obbligo? Nel caso in cui il sodalizio riceva da Pubbliche Amministrazioni sostegni di varia natura di importo pari o superiore a € 10.000,00 con riferimento non al singolo sostegno ma alla somma di qualsivoglia sostegno percepito nell'anno. Ne consegue che andranno pubblicati gli elementi informativi relativi a tutte le voci che, nel periodo di riferimento, hanno concorso al raggiungimento o al superamento di tale limite, a prescindere dal valore della singola erogazione/sostegno. **Es:**

DENOMINAZIONE DEL SOGGETTO EROGANTE	SOMMA INCASSATA O VALORE ECONOMICO DEL SOSTEGNO	DATA DI INCASSO	CAUSALE
Comune ALFA	6.000,00	6/2/2018	Servizio convenzionato xxxxx
Comune ALFA	1.000,00	31/12/2018	Spazi concessi in comodato
Agenzia delle Entrate	3.500,00	12/11/2018	5xmille

Come si calcola il plafond dei 10.000 euro? Chiarisce il Ministero che "andranno pubblicate le somme effettivamente introitate nell'anno solare precedente, dal 1° gennaio al 31 dicembre, indipendentemente dall'anno di competenza cui le medesime somme si riferiscono". La formulazione adottata dal Ministero fa pertanto ritenere che l'associazione con esercizio 1° settembre/31 agosto che abbia ricevuto il contributo/sostegno a dicembre 2018, sia tenuto a renderlo pubblico entro febbraio 2019 anche se l'esercizio è ancora in corso e dovrà renderlo pubblico anche se il contributo è un acconto su un progetto che andrà a realizzare nel 2019.

Quali emolumenti è necessario pubblicare? Costituiscono oggetto di pubblicazione le informazioni relative a:

- contributi (tra cui il cinque per mille),
- sovvenzioni,
- sostegni a vario titolo ricevuti dalle P.A. e dagli enti assimilati, che non traggono titolo da rapporti economici a carattere sinallagmatico (es: valore di beni mobili o immobili concessi in comodato. In questo caso il valore economico da indicare del bene sarà, come chiarito dal Ministero, quello "dichiarato dalla Pubblica Amministrazione che ha attribuito il bene in questione"),
- incarichi retribuiti (*rectius* remunerati) e pertanto i compensi per il servizio effettuato (es: convenzione per l'animazione culturale estiva).

Dove si pubblica? Sul proprio sito internet, in assenza sulla pagina Facebook dell'associazione o anche sul sito internet della rete associativa alla quale l'ente del Terzo settore aderisce.

Entro quando? 28/02/2019

Perché? Lo prevede la Legge sulla concorrenza (art. 1 L. 124/2017 comma 125).

Chi effettua i controlli? l'Amministrazione che ha concesso il contributo/corrispettivo e non l'ANAC (Autorità anticorruzione).

Devo anche rendicontare o è sufficiente questa informativa? Laddove previsto, è necessario anche rendicontare. La normativa in esame pone infatti a carico dei soggetti percettori un obbligo di informazione, che va distinto dagli obblighi di rendicontazione del vantaggio ricevuto.